



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA  
SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 45

DEL 25/11/2011

**Oggetto: Piano regionale integrato per la sorveglianza della West Nile Disease 2011-2014.**

- VISTO Lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO il T.U. delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO Il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m. e i.;
- VISTA la Direttiva 82/894/CEE e s.m. in materia di notifica delle malattie trasmissibili animali;
- VISTO Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 7 bis, che prevede l'istituzione del Dipartimento della Prevenzione con compiti di garanzia della salute pubblica, promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita;
- VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme sull'attuazione della direttiva 92/102/CEE sulla identificazione e registrazione degli animali, e successive modifiche;
- VISTO l'art. 117 del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 112 relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali.
- VISTO il Regolamento 178/2002/CE che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare;
- VISTO il Regolamento 882/2004/CE in materia di controlli ufficiali;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale 13 luglio 2005 su "Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile Disease (West Nile Disease);
- VISTO il D.M. 09.10.2007, "Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi";
- VISTO il D.M. 29.11.2007, "Approvazione del Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile Disease (West Nile Disease);
- VISTO il Regolamento 504/2008/CE concernente i metodi di identificazione degli equidi;
- VISTO il Decreto del Direttore Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario del 15.09.2009 recante: "Procedure operative d'intervento e flussi informativi nell'ambito del Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile Disease (West Nile Disease);
- VISTA la nota della Direzione Generale di Sanità Animale e del Farmaco Veterinario del Ministero della Salute sul Sistema Informativo per la Notifica delle Malattie Animali;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 54 del 21.10.2009 relativo alle notifiche delle malattie infettive e diffuse animali.
- VISTO il Decreto del Ministero delle politiche e agricole e forestali 29.12.2009, "Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE";



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 45

DEL 25/11/2011

- VISTO il Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare 2011-2014 assunto con Deliberazione della Giunta Regionale N. 20/4 del 26.04.2011;
- VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. n. 14381 del 15.06.2011 relativa alla sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue e West Nile Disease;
- VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 19 del 22/09/2011;
- VISTA l'Ordinanza 4 agosto 2011 su "Norme sanitarie in materia di encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale";
- VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna contingibile ed urgente n. 01/E del 09.10.2011 volta a contenere le popolazioni di zanzare nei Comuni in cui è stata evidenziata la circolazione del virus della encefalomielite di tipo West Nile;
- CONSIDERATO che a partire dal mese di settembre 2011, l'infezione da virus della West Nile Disease è stata riscontrata nel territorio regionale;
- CONSIDERATO che, nello stesso periodo, sono stati confermati dalle analisi di laboratorio alcuni casi umani di infezione da West Nile Virus;
- RITENUTO necessario predisporre un Piano di sorveglianza regionale in grado di monitorare le aree di circolazione virale, al fine di poter adottare particolari precauzioni sanitarie a tutela della popolazione e degli equidi esposti al rischio di infezione;
- RITENUTO necessario favorire il coordinamento delle attività di sorveglianza e di prevenzione sanitarie ed ambientali attraverso una Unità di Crisi Regionale che predisponga specifici protocolli operativi, e garantisca i flussi informativi tra tutti gli Enti coinvolti;
- SU PARERE CONFORME del Direttore Generale della Sanità e del Direttore del Servizio Prevenzione

DECRETA

ART.1

**Obiettivi**

1. Il presente Decreto dispone l'applicazione delle misure sanitarie di sorveglianza e controllo della West Nile Disease (WND) nei:
  - a) territori dei Comuni in cui sono stati confermati casi di WND nella popolazione umana e negli equidi, denominata "Area A", di cui all'**Allegato 1**;
  - b) territori dei Comuni compresi nel buffer di 20 km. intorno ai casi confermati, denominata "Area B", di cui all'allegato 1;
  - c) territori identificati come "Aree a Rischio", secondo la convenzione internazionale relativa alle zone umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar) ed i fattori di rischio di circolazione del virus della WND, di cui secondo la mappa dell'allegato 1;
  - d) la restante parte del territorio regionale.
2. Nel presente Decreto sono definite altresì le modalità di trasmissione delle informazioni pertinenti alla WND tra gli Enti interessati.

ART.2

**Definizioni**

1. Ai fini del presente Decreto si applicano le seguenti definizioni:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 45

DEL 25/11/2011

- a) “Caso possibile di malattia neuroinvasiva da virus di West Nile”: qualunque persona con febbre alta ( $\geq 38,5$  °C) e manifestazioni neurologiche di tipo encefalite, meningite a liquor limpido o poliradicoloneurite (simil Sindrome di Guillain Barré) o paralisi flaccida acuta;
- b) “Caso probabile di malattia neuroinvasiva da virus di West Nile”: qualunque persona con la sintomatologia di cui sopra e/o uno dei seguenti criteri di laboratorio:
  - i. presenza di anticorpi IgM anti- WNV nel siero testato;
  - ii. presenza di anticorpi IgG anti- WNV nel siero testato;
  - iii. sierconversione da negativo a positivo o aumento di 4 volte del titolo di anticorpi anti-WNV su due prelievi consecutivi di siero.
- c) “Caso confermato di malattia neuroinvasiva da virus di West Nile”: qualunque persona con la sintomatologia sopra descritta e/o il rispetto di almeno uno dei seguenti parametri, riscontrato da un laboratorio di riferimento:
  - i. isolamento del virus WN nel sangue o nel liquor;
  - ii. presenza di anticorpi IgM nel liquor;
  - iii. PCR positiva per virus WN nel sangue o liquido cefalo-rachidiano;
  - iv. identificazione di un titolo elevato di anticorpi IgM e IgG contro il virus WN, confermati con il test di neutralizzazione.
- d) “Equide sospetto di West Nile Disease”: un equide che nel periodo di attività degli insetti vettori presenta atassia locomotoria o morte improvvisa oppure uno o più dei seguenti sintomi:
  - i. movimenti in circolo;
  - ii. debolezza arti posteriori;
  - iii. incapacità a mantenere la stazione quadrupedale;
  - iv. paralisi/paresi agli arti;
  - v. fascicolazioni muscolari;
  - vi. deficit propriocettivi;
  - vii. cecità;
  - viii. ptosi labbro inferiore o paresi/paralisi dei muscoli labiali o facciali;
  - ix. digrignamento dei denti.
- e) “Conferma del sospetto di West Nile Disease”: un equide con la sintomatologia clinica di cui al punto precedente, che risulta essere positivo alle analisi di laboratorio sierologiche e/o virologiche (isolamento o ricerca del genoma virale) di conferma effettuate dal Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche (CESME).
- f) “Positività in equino recente e autoctona”: una positività confermata ad una o più indagini di laboratorio effettuate dal CESME.
- g) “Caso confermato di volatile positivo alla WND”: il volatile le cui analisi di laboratorio sia sierologiche che virologiche per WND risultino positive e siano confermate da una o più indagini di laboratorio effettuate dal Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche.
- h) “Area con circolazione virale” (ACV): l’area che è stata interessata dalla circolazione del West Nile virus (WNV) di cui all’allegato A dell’Ordinanza Ministeriale 04.08.2011.
- i) “Area di Sorveglianza esterna” alla ACV” (AE): l’area estesa per un raggio di 20 km. intorno ai casi verificatisi nelle zone più esterne.

**ART. 3**

**Obblighi e Competenze**

1. E’ resa obbligatoria su tutto il territorio regionale l’attuazione del Piano di controllo e di sorveglianza della WND, di seguito denominato “Piano”.
2. All’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale compete la direzione ed il coordinamento delle azioni previste dal Piano e dal presente Decreto.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 45

DEL 25/11/2011

3. Per l'attuazione delle azioni ed i relativi adempimenti istituzionali previsti nel presente Decreto, l'Assessorato dell'Igiene e della Sanità si avvale delle competenze di:

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS);
- Aziende Sanitarie Locali;
- Assessorato della Difesa dell'Ambiente;
- Province.

**ART. 4 Unità di Crisi Regionale (UCR)**

1. L'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) è istituita al fine di:
  - a) garantire l'applicazione uniforme di tutte le procedure previste dalle norme sul territorio regionale anche attraverso la predisposizione di specifici protocolli operativi;
  - b) supportare le attività istituzionali di pertinenza dei Servizi di Igiene Pubblica e dei Servizi Veterinari competenti per territorio nell'effettuazione delle indagini epidemiologiche e della raccolta dati;
  - c) coordinare le diverse componenti istituzionali e non, deputate alla esecuzione delle attività previste dal Piano.
  
2. L'Unità di Crisi Regionale, logisticamente ubicata presso i locali dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, è composta da:
  - Il Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità o, in qualità di suo delegato, il Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
  - Il Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
  - Il Responsabile del Settore dell'Igiene e Prevenzione Umana, Profilassi delle Malattie Infettive, Educazione sanitaria e Piani di Prevenzione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
  - Il Responsabile del Settore Sanità Animale dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
  - Un Rappresentante del Ministero della Salute;
  - Un Rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità;
  - Un Rappresentante del Centro di Referenza nazionale per le Malattie Esotiche;
  - Un Rappresentante tecnico dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente;
  - Un Rappresentante tecnico dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale;
  - Un Rappresentante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna;
  - Il Direttore sanitario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna o suo delegato
  - Il Referente regionale della sorveglianza entomologica per la West Nile Disease dell'IZS;
  - Un Rappresentante dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Provincia di Oristano;
  - I Direttori dei Servizi di Igiene Pubblica delle ASL N. 5 di Oristano e N. 8 di Cagliari;
  - I Direttori dei Servizi di Sanità animale delle ASL N. 5 di Oristano e N. 8 di Cagliari;
  - Il Responsabile dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale;
  - Il Responsabile dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale;
  - Un Rappresentante delle Associazioni Provinciali Allevatori;
  - Un Rappresentante dell'Agenzia AGRIS - Dipartimento di ricerca per l'incremento ippico;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 45

DEL 25/11/2011

- Un Rappresentante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
  - Un Rappresentante dell'Ente Foreste - Centri di recupero e allevamento fauna.
3. L'Unità di Crisi Regionale di volta in volta, a seconda delle esigenze e dell'evoluzione della situazione epidemiologica, potrà avvalersi nell'ambito dei suoi compiti della collaborazione di rappresentanti di altri Enti e/o esperti di Organismi tecnico-scientifici nazionali ed internazionali.

**ART. 5 Formazione ed Informazione**

1. Il Servizio di Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale, tramite le Aziende Sanitarie Locali, promuove corsi di aggiornamento sulle problematiche connesse alla WND e sulle attività del presente Piano rivolti al personale medico e veterinario.
2. L'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale cura l'informazione e la comunicazione sulla malattia nei confronti dei cittadini e degli organi di stampa.

**ART. 6 Sorveglianza sanitaria dei casi umani**

1. La sorveglianza deve essere applicata su tutte le forme sospette nell'ambito del territorio regionale tutto l'anno, sia sui casi importati e sia sui casi autoctoni. Considerate le condizioni geografiche e meteo-climatiche della Sardegna, la sorveglianza è estesa in maniera continuativa. La durata della stessa potrà essere modificata sulla base delle evidenze epidemiologiche.
2. La Segnalazione dei casi viene effettuata secondo le modalità descritte nell'**Allegato 2** e utilizzando il modello di cui all'**Allegato 3**.

**ART. 7 Sorveglianza sanitaria dei casi**

1. La sorveglianza attiva interessa il personale esposto a seguito del riscontro di infezione nei cavalli.
2. La suddetta sorveglianza prevede la sensibilizzazione delle persone che lavorano o vivono in aree in cui la presenza di zanzare infette è documentata, come ad es. attorno alle scuderie interessate da infezioni nei cavalli, ad adottare misure idonee a ridurre il rischio di essere punti e permettere una diagnosi tempestiva di eventuali casi clinici.
3. Nel caso che gli accertamenti sugli animali diano luogo ad un primo referto di laboratorio positivo, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione attiverà la sorveglianza attiva sugli addetti alla scuderia interessata dall'evento per informarli circa le misure di precauzione da adottare al fine di ridurre la probabilità di essere punti dalle zanzare e per sensibilizzarli a ricorrere tempestivamente ad un medico, in caso di insorgenza di sintomi.

**ART. 8 Misure nei confronti delle donazioni di sangue e di organi e tessuti**

1. Il Centro Regionale Sangue ed il Centro Regionale Trapianti, informato sui territori interessati dalla circolazione virale e sui nuovi casi sospetti e confermati di malattia dal



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 45

DEL 25/11/2011

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica delle ASL competenti, adotta le indicazioni previste dal Centro Nazionale Sangue e dal Centro Nazionale Trapianti circa le misure da adottare per la sorveglianza e la prevenzione della trasmissione dell'infezione da WNV tramite le donazioni di sangue e di organi e tessuti.

ART. 9 **Disposizioni sanitarie relative alla lotta agli insetti vettori**

1. Le attività di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna contingibile ed urgente n. 01/E del 09.10.2011, sono estese, oltre ai Comuni indicati in Ordinanza ed ai Comuni in cui si dovesse verificare la presenza di un soggetto residente positivo al virus, anche ai Comuni ricadenti nell'Area A dell'allegato n. 1.
2. In caso di ulteriori positività su casi umani e/o su animali, il Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale comunica la ridefinizione dell'Area A ai Presidenti delle Province ed ai Sindaci dei Comuni interessati dalla estensione della circolazione del virus WND.
3. I Presidenti delle Province ed i Sindaci dei Comuni di cui al comma precedente, dispongono le attività di bonifica e disinfestazione di loro competenza e impartiscono ai cittadini, alle aziende agricole e zootecniche ed agli altri Consorzi ed Enti le disposizioni sanitarie previste dall'Ordinanza N. 1/E del 09.10.2011.

ART. 10 **Sorveglianza attiva e passiva nell'intero territorio regionale**

1. I proprietari di equini, veterinari e chiunque rilevi la presenza di equidi sospetti di WND di cui all'articolo 2, hanno l'obbligo di comunicare il caso sospetto al Servizio veterinario della ASL competente per territorio. Il Servizio veterinario competente compila la scheda di indagine epidemiologica per West Nile Disease negli Equidi, scaricabile dal sito [www.vetinfo.sanita.it/equini/stampe/](http://www.vetinfo.sanita.it/equini/stampe/), e la invia al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale.
2. Il Servizio veterinario competente visita l'equide sospetto di WND di cui al comma precedente per gli accertamenti clinici e di laboratorio. Se l'equide non risultasse identificato, il veterinario ufficiale espleta le procedure identificative previste dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 29.12.2009, in collaborazione con l'Associazione Provinciale Allevatori, che avrà cura di perfezionare la registrazione dell'animale in Banca Dati Equidi (BDE).
3. Durante il sopralluogo di cui al comma precedente, il Servizio veterinario competente sottopone a prelievo di sangue tutti gli equidi che manifestano sintomatologia clinica riferibile a WND, ed invia i campioni prelevati all'IZS accompagnati dalla **scheda W03** – Sorveglianza sierologica Equidi scaricabile dal sito [www.vetinfo.sanita.it/equini/stampe/](http://www.vetinfo.sanita.it/equini/stampe/). In caso di equidi deceduti o soppressi a seguito di sindrome neurologica il Servizio veterinario effettua prelievi di organo da cervello, midollo spinale, cuore e milza, e li invia all'IZS accompagnati dalla scheda W03 di cui sopra.
4. In caso di mortalità anomala nell'avifauna selvatica i capi segnalati dal CFVA o dai tecnici della Provincia devono essere raccolti dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio e inviati all'IZS, previa compilazione della **scheda W02** – Sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie "sinantropiche" e Sorveglianza sulla mortalità negli uccelli selvatici, scaricabile dal sito [http://sorveglianza.izs.it/emergenza/west\\_nile/stampa\\_modelli/](http://sorveglianza.izs.it/emergenza/west_nile/stampa_modelli/) per l'esame anatomopatologico e le prove di laboratorio volte alla ricerca del virus. Il



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 45

DEL 25/11/2011

Servizio veterinario competente effettua un ulteriore sopralluogo nel sito interessato per gli approfondimenti necessari ed i campionamenti utili per la ricerca del virus della WND.

5. L'avifauna stanziale e/o migratoria deceduta presso i Centri di recupero di animali selvatici (CRAS) o presso i centri di primo soccorso provinciali dovrà essere inviata all'IZS previa compilazione della scheda W02 da parte del Servizio veterinario competente per territorio. Allo scopo l'IZS o la ASL competente per territorio prenderanno accordi diretti con i direttori sanitari dei CRAS per concordare le modalità di invio dei campioni.
6. Il Servizio veterinario competente, nell'ambito dei piani di controllo del morbo coitale maligno e dell'anemia infettiva equina, individua, seguendo i criteri della categorizzazione del rischio e della rappresentatività territoriale, un campione di cavalli della numerosità di cui all'**Allegato 4** da sottoporre a controllo sierologico per la WND.
7. Il Servizio veterinario che riceve le segnalazioni di cui al comma 1 o che riscontra positività alle prove di laboratorio di cui al comma 4 trasmette la notifica di sospetto di WND, utilizzando la modulistica del D.A.I.S. N. 54/2009, al Servizio di Igiene Pubblica della ASL, al Comune, alla Regione ed al Ministero della Salute.

**ART 11**

**Sorveglianza attiva nell'Area A**

1. Il Servizio veterinario competente applica, nel periodo compreso tra il mese di marzo ed il mese di novembre, le misure di controllo definite nel presente articolo e nella Ordinanza Ministeriale 4 agosto 2011, punto 3 – Area con circolazione virale (ACV), nella Area A di cui all'allegato 1. La delimitazione dell'Area A coinciderà all'ACV di cui ai successivi aggiornamenti dell'allegato A dell'O.M. 4 agosto 2011. Ai fini della quantificazione dell'attività minima di sorveglianza da svolgere annualmente si devono prendere in considerazione le unità geografiche di riferimento che costituiscono ciascuna Area ed il sistema di calcolo del numero di controlli previsto dall'allegato A dell'O.M. 4 agosto 2011.
2. Gli uccelli stanziali appartenenti a specie sinantropiche (cornacchia grigia) interessati da Piani di controllo, ai sensi del Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 19 del 22/09/2011, sono sottoposti a prelievo di sangue, siero, o organi dal Servizio veterinario della ASL e da personale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna in misura proporzionale alle unità geografiche di riferimento dell'Area A. Allo scopo l'IZS e la ASL competente per territorio prenderanno accordi diretti con le Amministrazioni Provinciali deputate all'esecuzione del Piano di controllo di cui sopra.
3. L'avifauna stanziale e/o migratoria deceduta presso i Centri di recupero di animali selvatici (CRAS) o presso i centri di primo soccorso provinciali dovrà essere inviata all'IZS previa compilazione della scheda W02 da parte del Servizio veterinario competente per territorio. Allo scopo l'IZS o la ASL competente per territorio prenderanno accordi diretti con i direttori sanitari dei CRAS per concordare le modalità di invio dei campioni.
4. Qualora le attività di sorveglianza dei precedenti commi 2 e 3 non raggiungano il numero minimo previsto dal sistema di calcolo delle unità geografiche di riferimento, il Servizio veterinario competente effettua un controllo sierologico su allevamenti rurali all'aperto, inclusi gli allevamenti di fauna selvatica (pernice sarda o quaglia) a scopo di studio e ripopolamento secondo le modalità previste al punto 3.3.1 Sorveglianza in allevamenti avicoli rurali all'aperto dell'O.M. 4 agosto 2011.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 45

DEL 25/11/2011

5. Nel caso in cui non possano essere raggiunti i livelli di sorveglianza minima neppure con l'applicazione delle attività del comma precedente, si devono attrezzare 4 allevamenti di polli o galline sentinella, collocati nei pressi di zone umide e composti da almeno 30 esemplari. Questi allevamenti sono sottoposti ai controlli previsti al punto 3.3.2 - Sorveglianza attraverso il posizionamento di gruppi di animali sentinella, dell'O.M. 4 agosto 2011.
6. Al fine di individuare precocemente l'introduzione del virus nelle zone umide dell'Area A verranno effettuati tre controlli sull'avifauna migratoria, da effettuare:
  - a) tra marzo e aprile;
  - b) fine agosto;
  - c) tra la metà e la fine di settembre.

Le modalità di cattura dell'avifauna migratoria verranno disciplinate dall'unità di crisi in ossequio alla normativa vigente, sentito il parere del Comitato regionale Faunistico e acquisito il nulla osta dell'ISPRA. Le attività di cattura dovranno essere svolte da personale in possesso dell'apposita autorizzazione dell'ISPRA (cattura e inanellamento). Il personale incaricato ad eseguire il campionamento dovrà essere reclutato preferibilmente tra i veterinari dei CRAS ovvero, in caso di indisponibilità, tra il personale allo scopo formato dall'IZS, in collaborazione con la ASL.

Le modalità di raccolta e di conferimento dei campioni biologici sono descritte al punto 3.6 – Sorveglianza dell'avifauna selvatica delle specie migratorie dell'O.M. 4 agosto 2011.

7. La sorveglianza entomologica viene effettuata dal personale dell'IZS nei confronti delle zanzare con abitudini diurne o notturne, ornitofile, zoofile e antropofile attraverso il posizionamento, per ogni unità geografica di riferimento, su almeno due aziende zootecniche delle seguenti trappole:
  - a) 1 trappola di tipo CO2-CDC;
  - b) 1 trappola del tipo gravid trap;
  - c) 1 trappola del tipo BG sentinel.
8. La scelta dei siti di posizionamento e le modalità di raccolta degli insetti sono quelle previste nel punto 3.5 – Sorveglianza entomologica dell'O.M. 4 agosto 2011 e devono comprendere procedure in grado di rilevare il fenomeno dell'overwintering.

**ART. 12 Sorveglianza attiva nell'Area B**

1. Il Servizio veterinario competente applica, nel periodo compreso tra il mese di marzo ed il mese di novembre, le misure di controllo definite nel presente articolo e nella Ordinanza Ministeriale 4 agosto 2011, punto 4 – Area di sorveglianza esterna (AE), nella Area B di cui all'allegato 1. La delimitazione dell'Area B coinciderà all'AE di cui ai successivi aggiornamenti dell'allegato A dell'O.M. 4 agosto 2011. Ai fini della quantificazione dell'attività minima di sorveglianza da svolgere annualmente si devono prendere in considerazione le unità geografiche di riferimento che costituiscono ciascuna Area ed il sistema di calcolo del numero di controlli previsto dall'allegato A dell'O.M. 4 agosto 2011.
2. Gli uccelli stanziali appartenenti a specie sinantropiche (cornacchia grigia) interessati da Piani di controllo, ai sensi del Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 19 del 22/09/2011, sono sottoposti a prelievo di sangue, siero, o organi dal Servizio veterinario delle ASL e da personale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna in misura proporzionale alle unità geografiche di riferimento dell'Area B. Allo scopo l'IZS e la ASL competente per territorio prenderanno accordi diretti con le Amministrazioni Provinciali deputate all'esecuzione del Piano di controllo di cui sopra.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 45

DEL 25/11/2011

3. L'avifauna stanziale e/o migratoria deceduta presso i Centri di recupero di animali selvatici (CRAS) o presso i centri di primo soccorso provinciali dovrà essere inviata all'IZS, previa compilazione della scheda W02 da parte del Servizio veterinario competente per territorio. Allo scopo l'IZS o la ASL competente per territorio prenderanno accordi diretti con i direttori sanitari dei CRAS per concordare le modalità di invio dei campioni.
4. Qualora le attività di sorveglianza dei precedenti commi 2 e 3 non raggiungano il numero minimo previsto dal sistema di calcolo delle unità geografiche di riferimento, il Servizio veterinario competente effettua un controllo sierologico su allevamenti rurali all'aperto, inclusi gli allevamenti di fauna selvatica (pernice sarda o quaglia) a scopo di studio e ripopolamento secondo le modalità previste al punto 3.3.1 Sorveglianza in allevamenti avicoli rurali all'aperto dell'O.M. 4 agosto 2011.
5. Entro il 31 marzo il Servizio veterinario competente seleziona 28 cavalli stanziali (animali sentinella), per le attività di sorveglianza, tra i capi che, esposti ad un elevato rischio di WND, siano per quanto possibile distribuiti omogeneamente nell'Area e non siano stati vaccinati contro WND. I campioni ematici dei cavalli sentinella, accompagnati dalla scheda W03, devono essere prelevati ed inviati all'IZS per tre volte nei seguenti periodi:
  - a) aprile-maggio;
  - b) ultima settimana di agosto;
  - c) ultima settimana di settembre.
6. La sorveglianza entomologica viene effettuata dal personale dell'IZS nei confronti delle zanzare con abitudini diurne o notturne, ornitofile, zoofile e antropofile attraverso il posizionamento, per ogni unità geografica di riferimento, su almeno due aziende equine sentinella sottoposte a sorveglianza sierologica, delle seguenti trappole:
  - a) 1 trappola di tipo CO2-CDC;
  - b) 1 trappola del tipo gravid trap;
  - c) 1 trappola del tipo BG sentinel.
7. La scelta dei siti di posizionamento e le modalità di raccolta degli insetti sono quelle previste nel punto 3.5 – Sorveglianza entomologica dell'O.M. 4 agosto 2011 e devono comprendere procedure in grado di rilevare il fenomeno dell'overwintering.

**ART. 13**

**Sorveglianza attiva nell'Area a Rischio**

1. Il Servizio veterinario competente applica, nel periodo compreso tra il mese di marzo ed il mese di novembre, le misure di controllo definite nel presente articolo e nella Ordinanza Ministeriale 4 agosto 2011, punto 5 – Area a Rischio, nelle Aree a Rischio di cui all'allegato 1. La delimitazione dell'Area a Rischio coinciderà con quelle emanate dagli aggiornamenti dell'allegato A dell'O.M. 4 agosto 2011. Ai fini della quantificazione dell'attività minima di sorveglianza da svolgere annualmente si devono prendere in considerazione le unità geografiche di riferimento che costituiscono ciascuna Area ed il sistema di calcolo del numero di controlli previsto dall'allegato A dell'O.M. 4 agosto 2011.
2. Gli uccelli stanziali appartenenti a specie sinantropiche (cornacchia grigia) interessati da Piani di controllo, ai sensi del Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 19 del 22/09/2011, all'interno di ogni Area a Rischio sono sottoposti a prelievo di sangue, siero, o organi dal Servizio veterinario della ASL e dal Servizio veterinario della ASL e da personale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 45

DEL 25/11/2011

3. L'avifauna stanziale e/o migratoria deceduta presso i Centri di recupero di animali selvatici (CRAS) o presso i centri di primo soccorso provinciali dovrà essere inviata all'IZS previa compilazione della scheda W02 da parte del Servizio veterinario competente per territorio. Allo scopo l'IZS o la ASL competente per territorio prenderanno accordi diretti con i direttori sanitari dei CRAS per concordare le modalità di invio dei campioni.
4. Qualora le attività di sorveglianza dei precedenti commi 2 e 3 non raggiunga il numero minimo previsto dal sistema di calcolo delle unità geografiche di riferimento, il Servizio veterinario competente effettua un controllo sierologico su allevamenti rurali all'aperto, inclusi gli allevamenti di fauna selvatica (pernice sarda o quaglia) a scopo di studio e ripopolamento secondo le modalità previste al punto 3.3.1 Sorveglianza in allevamenti avicoli rurali all'aperto dell'O.M. 4 agosto 2011.
5. Entro il 31 marzo il Servizio veterinario competente seleziona 28 cavalli stanziali (animali sentinella), per le attività di sorveglianza, tra i capi che, esposti ad un elevato rischio di WND, siano per quanto possibile distribuiti omogeneamente nell'Area e non siano stati vaccinati contro WND. I campioni ematici dei cavalli sentinella, accompagnati dalla scheda W03, devono essere prelevati ed inviati all'IZS per tre volte nei seguenti periodi:
  - a) aprile-maggio;
  - b) ultima settimana di agosto;
  - c) ultima settimana di settembre.
6. La sorveglianza entomologica viene effettuata dal personale dell'IZS nei confronti delle zanzare con abitudini diurne o notturne, ornitofile, zoofile e antropofile attraverso il posizionamento, per ogni unità geografica di riferimento, su almeno una azienda equina in cui è effettuata la sorveglianza sierologica nelle sentinelle oppure su un allevamento avicolo rurale delle seguenti trappole:
  - a) 1 trappola di tipo CO2-CDC;
  - b) 1 trappola del tipo gravid trap;
  - c) 1 trappola del tipo BG sentinel.
7. La scelta dei siti di posizionamento e le modalità di raccolta degli insetti sono quelle previste nel punto 3.5 – Sorveglianza entomologica dell'O.M. 4 agosto 2011 e devono comprendere procedure in grado di rilevare il fenomeno dell'overwintering.
8. Al fine di individuare precocemente l'introduzione del virus nelle zone umide delle Aree a Rischio verranno effettuati tre controlli sull'avifauna migratoria, da effettuare:
  - d) tra marzo e aprile;
  - e) fine agosto;
  - f) tra la metà e la fine di settembre.

Le modalità di cattura dell'avifauna migratoria verranno disciplinate dall'unità di crisi in ossequio alla normativa vigente, sentito il parere del Comitato regionale Faunistico e acquisito il nulla osta dell'ISPRA. Le attività di cattura dovranno essere svolte da personale in possesso dell'apposita autorizzazione dell'ISPRA (cattura e inanellamento).

Il personale incaricato ad eseguire il campionamento dovrà essere reclutato preferibilmente tra i veterinari dei CRAS ovvero, in caso di indisponibilità, tra il personale allo scopo formato dall'IZS, in collaborazione con la ASL.

Le modalità di raccolta e di conferimento dei campioni biologici sono descritte al punto 3.6 – Sorveglianza dell'avifauna selvatica delle specie migratorie dell'O.M. 4 agosto 2011



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 45

DEL 25/11/2011

1. In caso di riscontro positivo alle analisi effettuate sugli equidi sottoposti alla sorveglianza attiva e passiva il Servizio veterinario competente invia la notifica di sospetto di WND, utilizzando la modulistica del D.A.I.S. N. 54/2009, al Servizio di Igiene Pubblica della ASL, al Comune, alla Regione ed al Ministero della Salute, ed inoltre invia la scheda di indagine epidemiologica al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
2. In caso di positività degli esami di laboratorio sugli equidi confermata dal CESME, il Servizio veterinario esegue prelievi di sangue in due provette (una senza anticoagulante ed una con EDTA contenente almeno 8 ml. di sangue), su tutti gli equidi presenti in azienda, e li invia all'IZS accompagnati dalla scheda W03. In attesa delle conferme diagnostiche l'azienda è sottoposta a misure restrittive fintanto che le indagini epidemiologiche non sono state completate.
3. In caso di positività di capi appartenenti ad allevamenti avicoli rurali o all'aperto, oppure di avicoli sentinella, il Servizio veterinario provvede ad abbattere i capi positivi ed inviarli all'IZS accompagnati dalla scheda W01, che deve essere inviata anche al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale.
4. Nel caso in cui le analisi virologiche o di ricerca del genoma virale (PCR) effettuate dal CESME confermino la presenza di virus della WND sui volatili positivi di cui al comma precedente provenienti da territori non compresi dall'Area A, il Servizio veterinario svolge ulteriori accertamenti per confermare la circolazione virale e definirne il territorio interessato, provvedendo a:
  - a) disporre un sito di sorveglianza entomologica nell'azienda interessata;
  - b) sottoporre a prelievo di sangue un numero rappresentativo di avicoli dell'azienda;
  - c) sottoporre a prelievo di sangue un campione di equidi stanziali presenti nell'area di 4 km. intorno all'azienda secondo la numerosità della tabella (95 % di confidenza e 10 % di prevalenza) di cui all'allegato 4. I campioni sono inviati all'IZS accompagnati dalla scheda W03.
5. In tutti i casi di sospetto di circolazione di WND sugli equidi, su avicoli rurali, su avicoli sentinella, su avifauna di specie migratoria o su insetti, i Servizi veterinari provvedono a:
  - a) sottoporre a visita clinica tutti gli equidi presenti nel raggio di 4 km. intorno al sito in cui è stata rilevata la positività;
  - b) sottoporre a prelievo di sangue un campione di equidi stanziali presenti nell'area di 4 km. intorno al sito in cui è stata rilevata la positività secondo la tabella di cui all'allegato n. 3. I campioni sono inviati all'IZS accompagnati dalla scheda W03.

ART15

**Misure in caso di conferma di circolazione virale in territori indenni**

1. Nel caso di conferma di circolazione virale in territori non compresi nell'Area A, il Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, in collaborazione con l'IZS, aggiorna l'allegato 1 del presente Decreto con dispositivo dirigenziale.
2. Nei territori in cui è confermata la circolazione virale l'IZS attiva il sistema di vigilanza sulle specie sinantropiche più rappresentative del territorio, al fine di acquisire ulteriori conoscenze sulle specie maggiormente coinvolte nella trasmissione del contagio.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 45

DEL 25/11/2011

3. il Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale invia la comunicazione sulla estensione dell'Area A ai Presidenti delle Province ed ai Sindaci dei Comuni interessati al fine di consentire l'applicazione di quanto previsto all'articolo 7.

**ART16 Vaccinazione facoltativa degli equidi**

1. E' raccomandata la vaccinazione degli equidi che sono detenuti nei territori dell'Area A dell'allegato 1 o che soggiornano nella stessa Area nel periodo di replicazione degli insetti vettori che intercorre tra marzo e novembre.
2. Il veterinario vaccinatore è tenuto a registrare l'avvenuta vaccinazione sull'apposita sezione del documento di identità (passaporto) dell'equide, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 dicembre 2009 e contestualmente, sulla Banca dati nazionale degli equidi. Egli è tenuto inoltre ad inviare al Servizio veterinario della ASL competente per territorio il modello 12 di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con il DPR N. 320/1954.

**ART 17 Flussi informativi**

1. I casi possibili, probabili e confermati di malattia neuroinvasiva da virus West Nile segnalati dal medico devono essere comunicati entro 12 ore dal Servizio di Igiene Pubblica, con l'invio della scheda di segnalazione riportata nell'allegato 3, all'Osservatorio Epidemiologico Regionale.
2. L'Osservatorio Epidemiologico Regionale comunica i casi di cui al comma precedente al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ed al Servizio veterinario di Sanità animale della ASL competente sul territorio in cui si presume possa essere avvenuta la trasmissione del virus da parte dell'insetto vettore.
3. Il Servizio Prevenzione trasmette agli uffici competenti del Ministero della Salute tutte le comunicazioni di sospetto e di conferma di casi umani e di positività negli animali. Lo stesso servizio, a cui spettano i compiti di segreteria dell'unità di crisi, terrà informati i componenti in merito ai sospetti o conferme di cui sopra e dovrà trasmettere una relazione annuale a tutti i componenti dell'unità di crisi che provvederanno a comunicarla all'Ente o Amministrazione di appartenenza.
4. I Servizi veterinari delle ASL e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna inseriscono i dati di propria competenza nel Sistema Informativo per la Notifica delle Malattie Animali (SIMAN).
5. L'Assessorato Igiene, sanità e Assistenza Sociale comunicherà all'ISPRA, per gli adempimenti previsti per Legge, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco dell'avifauna selvatica migratoria e non, coinvolta nell'esecuzione del presente piano.

**ART. 18 Sanzioni**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui al presente decreto è punito, secondo l'articolo 16, comma 1, del Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196, con la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni al vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, che consiste nel pagamento di una somma che va da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di € 9.296,22.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 45

DEL 25/11/2011

2. In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione di un'ordinanza emanata dall'Autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 516,45 ad un massimo di € 2.582,27.

**ART. 19 Disposizioni finali**

1. Il presente decreto, che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna, entra immediatamente in vigore ed ha validità sino al 31.12.2014.
2. Il Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, gli Assessorati Provinciali della Difesa dell'Ambiente, i Sindaci, i Direttori Generali ed i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, gli Agenti della Forza Pubblica, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a rispettare ed a far rispettare il presente Decreto.
3. Sono parte integrante del presente Decreto gli allegati dal n. 1 al n. 4.

Cagliari lì

**L'Assessore**

Simona De Francisci

SF/ Resp. 4.4

RM/ Resp 4.1

DC/ Dir Serv. Prev.

DC/ Dir Gen Sanità f. f.